

TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente rel.
Dott. Gianluigi Zulian	Giudice
Dott.ssa Petra Uliana	Giudice

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 9/9/2016,

osserva:

Nella relazione depositata il 25-7-2016 il C.G. aveva riferito, tra l'altro, che:

- negli anni 2014 e 2015 la debitrice aveva eseguito pagamenti preferenziali nei confronti della fornitrice e correlata [REDACTED] s.r.l., in misura proporzionalmente di gran lunga superiore ai pagamenti eseguiti in favore di altri fornitori,
- nei bilanci relativi alle annualità 2013 e 2014 aveva esposto un valore delle rimanenze (in particolare con riferimento ad un bene immobile) di gran lunga superiore al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;

Il Tribunale aveva ritenuto necessario approfondire tali fatti, siccome potenzialmente idonei a configurare la fattispecie di cui all'art. 173 l.f., convocando la debitrice, i creditori, il C.G. e il PM all'udienza del 9/9/2016.

All'esito di tale udienza, sentite le parti e lette le memorie depositate dalla società debitrice e dal C.G., il Tribunale rileva quanto segue.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, tre sono le condizioni necessarie ad integrare gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca del concordato preventivo:

- occorre in primo luogo che si tratti di fatti accertati dal C.G., che quindi il debitore

non ha inteso rappresentare nelle comunicazioni destinate alla procedura;

- sotto il profilo oggettivo deve trattarsi:

❖ di comportamenti idonei ad ingannare i creditori sulle reali prospettive del loro soddisfacimento, in modo da fare apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare; pertanto, si afferma, non ogni intervento sul patrimonio del debitore è di per sé qualificabile come atto di frode, ma solo quello occultato al fine di poter alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore stesso influenzando il loro giudizio (v. Corte Appello Milano, 10-1-2014, Cass. 23387/2013, Cass. 3409/2016);

❖ oppure di fatti dolosi che hanno cagionato, o aggravato in misura consistente lo specifico stato di crisi o di insolvenza allegato quale presupposto oggettivo della domanda, dato che in tal caso il concordato rappresenterebbe il risultato utile della attività fraudolenta (cfr. Cass. 3274/2011),

- sotto il profilo soggettivo deve trattarsi di fatto doloso (Cass. 23387/2013, 17038/2011, 3409/2016).

I fatti all'esame del Tribunale non integrano la fattispecie di cui all'art. 173 l.f. perché, pur essendo stati accertati dal C.G. e commessi volontariamente, non sono stati la causa, primaria o concorrente, della crisi, nè sono idonei ad ingannare i creditori nel momento in cui essi dovranno valutare la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare.

Invero, i pagamenti effettuati in favore di [REDACTED] riguardano obbligazioni vere e reali e non sono quindi causalmente collegabili all'insolvenza dedotta quale presupposto della proposta concordataria; l'immobile è stato valutato correttamente nella esposizione della situazione patrimoniale ai fini concordatari. La rappresentazione della situazione patrimoniale offerta dalla società ai propri creditori è

dunque quella reale: la stessa che ci sarebbe in caso di fallimento.

Ne consegue che può procedersi con l'adunanza dei creditori, che il Tribunale fissa per

il giorno 6/10/2016 ore 12:00 avanti al G.D.

Si comunichi alla debitrice, al Commissario Giudiziale e al PM in sede.

Manda al Commissario Giudiziale di dare avviso ai creditori mediante PEC.

Treviso, 20/9/2016

Il Presidente  
dott. Antonello Fabbro



TRIBUNALE DI TREVISO

21 SET. 2016

Depositato in cancelleria



Fallimenti e Società.it

